

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 5 DEL 03/01/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI A MEDICI CHIRURGHI A SUPPORTO DEI SERVIZI E UNITA' OPERATIVE DI DERMATOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2502/24

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: per il Dirigente, f.to Michela Castellan

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- nell'attuale contesto regionale, risulta di particolare difficoltà reperire personale medico strutturato che possa soddisfare la crescente domanda di prestazioni ambulatoriali;
- per consentire una risposta adeguata nei tempi agli assistiti, e al fine di incrementare l'offerta di prestazioni, risulta necessario ricorrere, in subordine agli strumenti di reclutamento ordinari, al conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale nelle varie discipline, tenuto conto dell'obiettivo specifico di garantire l'erogazione in tempi congrui delle prestazioni ambulatoriali;
- l'Area sanità e sociale della regione Veneto, con nota prot. n. 219785 del 7 maggio 2024, ha autorizzato le aziende a procedere al conferimento di incarichi finalizzati al progressivo abbattimento delle liste d'attesa anche in assenza di specifica autorizzazione regionale;
- con deliberazione n. 2117 del 20 novembre 2024 questa Azienda U.L.S.S. ha pertanto indetto un avviso di procedura selettiva, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, a medici chirurghi specializzati e/o specializzandi per lo svolgimento di attività ambulatoriali finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa – bando n. 122/2024 con scadenza prevista al 31 dicembre 2025;
- la procedura selettiva di cui al bando n. 122/2024 prevede l'istituzione di liste di candidati aperte distinte e periodiche, utilizzabili previo esaurimento degli elenchi di idonei approvati da Azienda Zero;
- l'UOC Gestione risorse umane ha trasmesso alla commissione di valutazione individuata precedentemente dal Direttore generale con nota prot. n. 109053 del 6 dicembre 2024, le due candidature pervenute da parte della dr.ssa Francesca CAMPAGNA e del dr. Pietro ODDO, entrambi iscritti al secondo anno della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;
- con verbale del 17 dicembre 2024 la commissione esaminatrice, effettuata la comparazione dei curricula dei due candidati ha individuato entrambi i candidati idonei al conferimento di incarichi libero professionali secondo il seguente ordine di priorità:
 - 1) Francesca CAMPAGNA;
 - 2) Pietro ODDO
- il Direttore Sanitario ha chiesto di procedere al conferimento di un incarico libero professionale della durata di 12 mesi a entrambi i medici dichiarati idonei dalla commissione.

Considerato che:

- è stato integralmente scorso l'elenco dei medici idonei nella disciplina in oggetto approvato da Azienda zero con deliberazione n. 226 del 15 marzo 2024 e sono già stati integralmente scorsi gli elenchi messi a disposizioni da altre aziende;
- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

- il medesimo Piano socio sanitario 2019-2023 ha inoltre previsto che il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato;
- a fronte della mancanza di medici specialisti, l'attuale normativa consente la stipula di:
 - incarichi libero professionali conferiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 34 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a medici iscritti anche ai primi anni delle scuole di specializzazione per un massimo di otto ore settimanali.

Dato atto che:

- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;
- ferma restando l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il dirigente di riferimento, nel limite del numero massimo di ore consentito, che sarà meglio specificato nel contratto individuale di lavoro;
- il compenso previsto per il professionista incaricato sarà corrispondente a quanto disposto nella delibera di giunta regionale n. 226 del 13 marzo 2024, pari a euro 40,00 per i medici iscritti alle scuole di specializzazione;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Responsabile dell'UOSD Assistenza specialistica;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico;

Dato atto altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per il nuovo incarico in parola, sulla base del compenso stabilito dal bando, si ritiene prudente vincolare un impegno di 33.300,00 euro;
- la suddetta spesa rientra limite aziendale riportato nell'Allegato A della DGRV n. 877 del 30.07.2024 avente ad oggetto "Determinazione per il triennio 2024-2026 del limite di spesa regionale di cui all'art. 9, comma 28 del dl 31 maggio 2010, n. 78, (...). Assegnazione del limite di spesa alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2024".

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 12 del decreto legge n. 34 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024;

- il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- alla DGRV 226 del 13 marzo 2024;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di adottare i provvedimenti indicati nella motivazione con riferimento all'esito della selezione espletata di cui al bando n. 122/2024 per la predisposizione della seconda lista di medici chirurghi idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nella disciplina di dermatologia e venereologia.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di conferire due incarichi di collaborazione libero professionale della durata di 12 mesi, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 34 del 2023, ai candidati disponibili utilmente collocati nella seconda lista degli idonei di cui al bando n. 122/2024;
2. di approvare le condizioni previste per l'espletamento dell'incarico del quale trattasi per come indicato nelle premesse e che vengono riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
4. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 33.300,00 ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2025	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	33.300,00

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

EGR. SIG. / GENT. SIG.RA

dr./dr.ssa _____
nato/a a _____ () il _____
residente in _____
comune di _____
Codice Fiscale: _____

Il presente contratto disciplina la Sua collaborazione presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4.05.1967, codice fiscale: BRMCRL67E04L407D, domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

Al rapporto di collaborazione si applicano le seguenti condizioni:

1. l'incarico avrà scadenza il giorno ____/____/202__ con decorrenza dalla data della firma dello stesso; nessuna attività, comunque richiesta o sollecitata, potrà essere prestata per conto dell'Azienda U.L.S.S. prima di aver apposto la firma di accettazione delle presenti condizioni e della relativa data di sottoscrizione;
2. l'attività sarà prestata presso le strutture di dermatologia dell'Azienda U.L.S.S., secondo la disponibilità espressa e previa intesa con il Responsabile dell'UOSD Assistenza specialistica;
3. l'attività prevista dall'incarico è espletata esclusivamente al di fuori degli obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione con un massimo di otto ore di presenza settimanale in Azienda; non è consentita la programmazione settimanale di attività concomitante presso diverse unità operative, anche se resa al di fuori obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione, oltre il limite di otto ore previsto; l'eventuale eccedenza oraria non dà luogo a compenso;
4. l'eventuale accesso alle mense aziendali è consentito alle condizioni previste per l'utenza esterna;
5. il compenso orario per la collaborazione di cui trattasi è stabilito in Euro 40,00 lordi e onnicomprensivi; la liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della relazione dell'attività svolta (con la certificazione del relativo orario di presenza effettiva), corredata dalla prevista documentazione di natura fiscale; la documentazione dovrà essere vista per approvazione Responsabile dell'UOSD Assistenza specialistica ove l'attività è stata espletata;
6. le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione di lavoro autonomo e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego;
7. lo svolgimento dell'incarico è effettuato con autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma comporta il coordinamento dell'attività con quella del personale dipendente ovvero degli altri collaboratori presenti, secondo quanto concordato con il Responsabile dell'UOSD Assistenza specialistica;
8. l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva delle

competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;

9. il / la professionista provvede a curare ogni adempimento di natura fiscale, tributaria e contributiva di propria competenza, comunicando tempestivamente all'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" il relativo regime al quale assoggettare il compenso dell'attività svolta;

10. in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto;

11. il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni; il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso;

12. il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:
a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze;
b) cause di forza maggiore;
c) accertato conflitto di interessi, ancorché potenziale, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente;

13. il / la professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale del / della professionista in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime il / la professionista dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si richiamano, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta

disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione da radiazioni ionizzanti; il / la professionista può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda;

14. il / la professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico del / della professionista;

15. per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;

16. il contratto obbliga le parti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento in servizio compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare;

17. il contratto obbliga al rispetto del segreto professionale e di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni delle quali si viene a

conoscenza o a disposizione in connessione all'espletamento dell'incarico;

18. il contratto impegna inoltre a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività;

19. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal vigente decreto legislativo n. 196/2003, il Direttore / Responsabile dell'unità operativa interessata autorizza il trattamento dei dati personali in relazione alle materie di competenza della struttura di assegnazione, nell'ambito delle mansioni conferite e nel rispetto delle istruzioni operative dell'Azienda; l'autorizzazione al trattamento dei dati dovrà essere rinnovata in ciascuna delle diverse strutture nelle quali l'attività sarà svolta;

20. con la firma del contratto, le parti si rilasciano quietanza in merito all'assolvimento degli obblighi di informativa relativi al codice di comportamento aziendale, all'informativa sulla privacy nonché a tutte le informazioni relative all'organizzazione che sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda;

21. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile;

22. il presente contratto, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131; l'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

LUOGO E DATA:

firma del professionista

Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"
Il Direttore generale
(dott. Carlo BRAMEZZA)